

**ACCORDO QUADRO****PER LA CREAZIONE DEL TAVOLO TECNICO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI
PREVISIONE, PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI E ALLA GESTIONE
DELLE EMERGENZE IN TERRITORIO VENETO**

TRA

REGIONE DEL VENETO

e

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA

La Regione del Veneto (di seguito “Regione”) – P.IVA 02392630279, e codice fiscale n. 80007580279 con sede in Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia, rappresentata dal Presidente della Regione del Veneto o suo delegato,

e

l'Università degli Studi di Padova (di seguito “Università”) - P.IVA 00742430283, codice fiscale n. 80006480281, con sede in Palazzo Bo, Via VIII Febbraio 2, 35122 Padova, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Daniela Mapelli,

di seguito, congiuntamente definite “le Parti”;

PREMESSO CHE:

- il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile” (di seguito Codice), all’art. 2 definisce che sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;
- il Codice ribadisce altresì un modello di Servizio Nazionale policentrico, che si articola in componenti, Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali, che provvedono all’attuazione delle attività di cui al punto precedente, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze e possono stipulare convenzioni con le strutture operative, i soggetti concorrenti o con altri soggetti pubblici (art. 4);
- alle Regioni e Province Autonome è altresì attribuita la funzione, nell’esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, di disciplinare l’organizzazione dei sistemi di protezione civile nell’ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all’art. 2 dello stesso Codice sopra menzionato (art. 11);
- l’art. 16 del Codice individua le tipologie dei rischi di protezione civile in quello: “sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi”, con la possibilità di azione anche per le seguenti tipologie di rischio: “chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali”;
- l’art. 19 del Codice identifica chiaramente il ruolo della comunità scientifica, la quale partecipa al Servizio nazionale mediante l’integrazione nelle attività di protezione civile di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione. Tale partecipazione si realizza mediante:



dc66e162



- a) attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio nazionale che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi che fornisca prodotti di immediato utilizzo;
- b) attività di sperimentazione propedeutiche alle attività di cui alla lettera a), e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;
- c) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi di cui all'articolo 16 e allo studio dei relativi scenari;
- d) collaborazione nelle attività di predisposizione della normativa tecnica di interesse.
- Il Codice prevede anche, nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi sopra menzionati, l'istituzione di centri di competenza tra gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione. Gli stessi sono istituiti con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e possono essere integrati nelle attività di protezione civile (art. 21).
 - La Regione Veneto ha disciplinato l'attività di protezione civile con la legge regionale 1 giugno 2022 n. 13.
 - L'art. 3 prevede che la Regione effettui studi, indagini e ricerche finalizzati alle attività di previsione, prevenzione, monitoraggio, soccorso e gestione dell'emergenza, anche mediante convenzioni con università e centri di ricerca.
 - L'art. 22 individua anche i docenti universitari tra i soggetti che possono essere impiegati nell'attività di formazione di protezione civile.
 - La Regione del Veneto d'altra parte è un territorio complesso, che deve gestire al suo interno una molteplicità di rischi connessi ad un territorio molto vario, e che spaziano dal rischio idrogeologico ed idraulico, inclusi aspetti relativi ai bacini montani, di pianura e ai sistemi lagunari, il tema dell'erosione costiera e dell'intrusione del cuneo salino; temi di instabilità di pendii e subsidenza; il problema sismico, caratterizzato da intensità dell'azione significative in alcune aree della regione; problematiche connesse al rischio meteorologico e alle sue interazioni con tutti i rischi anzidetti, oggi intensificato per effetto dei cambiamenti climatici che stanno portando a conseguenze quali la siccità ed eventi meteorologici estremi; il tutto nel contesto di un territorio fortemente antropizzato ed industrializzato, con problematiche connesse quindi all'alta esposizione e alla possibilità di perdita di beni culturali, di incidenti industriali, di abbandono dei rifiuti pericolosi e inquinamento.
 - La Regione del Veneto intende stabilire collaborazioni attive e continuative con il mondo universitario al fine di sviluppare le necessarie sinergie su discipline inerenti la valutazione dei rischi, l'identificazione degli scenari di rischio possibili, il monitoraggio, la valutazione dell'efficacia di strategie alternative di mitigazione dei rischi, le attività di formazione e diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile; finanche il supporto tecnico-scientifico, nelle forme e modalità possibili, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
 - L'Università degli Studi di Padova rappresenta un eccellente polo di formazione e ricerca, fortemente integrato con realtà produttive e con le pubbliche amministrazioni operanti a livello territoriale e nazionale, inclusi centri di competenza del Dipartimento di Protezione Civile, (ad esempio ReLUIIS,



dc66e162



Cima, etc.) ed in particolare è in possesso di competenze particolarmente qualificate e di alto profilo scientifico, su specifici temi di ricerca connessi alla valutazione dei rischi naturali ed antropici, alla elaborazione di scenari di rischio possibili, al monitoraggio, alla valutazione dell'efficacia di strategie alternative di mitigazione dei rischi e di adattamento ai rischi climatici.

- L'Università presenta, nella sua offerta formativa, una serie di corsi di laurea e laurea magistrale (ad esempio, Ingegneria della sicurezza civile e industriale, Geologia Ambientale e Dinamica della Terra, Water and geological risk engineering, Environmental Engineering, Geophysics for natural risks and resources, Scienze forestali e ambientali, etc.) che formano professionisti con caratteristiche multidisciplinari atti a sviluppare attività nel settore dei rischi e che, integrando già molte competenze presenti in Ateneo, possono costituire anche un adeguato supporto per attività formative in ambito di Protezione Civile.
- L'Università aderisce, tra gli altri progetti finanziati nell'ambito del PNRR di cui è risultata vincitrice, al Partenariato Esteso 3 – PE3 RETURN (multi-Risk sciENCE for resilienT commUNITIES undeR a changiNg climate), che ha lo scopo di rafforzare le reti di ricerca a livello nazionale, le competenze chiave, e la governance italiana nella gestione dei rischi, con il coinvolgimento di amministrazioni pubbliche, di imprese ed enti privati e altri stakeholder tra cui il Dipartimento di Protezione Civile. Il partenariato, nel cui CdA l'Università di Padova siede, ha anche lo scopo di costituire una struttura attiva sui temi del rischio a supporto della nazione che permanga anche dopo la chiusura del progetto. Nel complesso quindi l'Università è dotata di strutture organizzative, di competenze metodologiche e tecniche, ed ha già avviato attività in contesti di rilevanza nazionale ed internazionale, potenzialmente sinergiche ed in grado di supportare le attività di Protezione Civile a livello regionale e nazionale, ed è interessata a sviluppare specifici progetti di ricerca applicata negli ambiti già dettagliati, individuando altresì specifici approcci gestionali e comunicativi volti a supportare le strutture operative nell'affrontare le fasi emergenziali nei vari ambiti operativi delle strutture di Protezione Civile.
- La Regione del Veneto e l'Università di Padova vantano altresì una tradizione pluriennale di collaborazioni su diversi ambiti in materia di Protezione Civile che spaziano da rischi meteorologici, idrogeologici e sismici, a quelli antropici e ambientali ed altri.
- La costituzione di un Tavolo Tecnico di supporto alle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, e alla gestione delle emergenze, attraverso un Accordo Quadro tra la Regione del Veneto e l'Università di Padova è quindi un obiettivo da raggiungere per mettere a sistema le competenze in materia di previsione e prevenzione dei rischi, presenti in maniera diffusa in diversi Dipartimenti e Centri dell'Università di Padova, con le esigenze e i progetti per la realizzazione di piani di intervento in materia di protezione civile e assetto del territorio promossi dalla Regione stessa.

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni stabilisce che *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- l'articolo 7, comma 4, del D. lgs. 31 marzo 2023 n. 36 prevede che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:



dc66e162



- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) *garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità *del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- l'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 stabilisce che “le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite *mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti sarà affidata, di norma, ai dipartimenti ...*”;
- tale normativa è integrata dal vigente Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati, emanato con Decreto Rep. 1318/2018 Prot. n. 174807, ai sensi del quale l'Università di Padova è un soggetto istituzionale che può stipulare contratti che hanno per oggetto (art. 2 comma 1) “... *attività di interesse dell'Università finanziate o cofinanziate da enti esterni*”.

Considerato che sussistono tutti i presupposti previsti dalle disposizioni normative suindicate ed in particolare dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni che consentono la stipula del presente Accordo Quadro tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova;

posto che le premesse sopra riportate sono parte integrante del presente Accordo Quadro.

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Art. 2 – Oggetto e finalità

La Regione e l'Università collaborano per porre in essere, ciascuno nell'ambito delle proprie attività istituzionali e competenze, lo svolgimento di attività di studio e ricerca, valutazione, monitoraggio, formazione e comunicazione su specifici temi connessi ai rischi naturali ed antropici, inclusi lo studio dei sistemi socio/ecologici e lo sviluppo delle strategie di adattamento climatico, con le finalità evidenziate nelle premesse, e aventi come oggetto:

- Il rischio meteorologico e idrologico. Le attività in questo ambito riguardano, ma non sono limitate, alla previsione stagionale di eventi siccitosi, la gestione delle crisi legate alla disponibilità della risorsa idrica, la definizione di strategie di adattamento; lo studio delle ondate di calore; le scienze dell'idrologia e dell'atmosfera per lo studio e la previsione di eventi climatici estremi; l'analisi e la modellazione numerica e probabilistica di precipitazioni ordinarie ed estreme, anche e soprattutto in relazione ai cambiamenti climatici.
- Il rischio idraulico, idrogeologico e di frana. Le attività in questo ambito riguardano, ma non sono limitate a, l'analisi della pericolosità idraulica lungo l'intero reticolo idrografico; lo studio della traiettoria evolutiva dei corsi d'acqua e la dinamica dei sedimenti; la pericolosità geomorfologica e



dc66e162



l'evoluzione eco-morfodinamica di sistemi fluviali ed estuarini; il rischio di alluvione nei vari comparti dei bacini idrografici (montano, pedemontano e di pianura); la caratterizzazione e analisi delle problematiche idrauliche, geomorfologiche e geotecniche della città di Venezia e dell'ecosistema lagunare e costiero; le tecniche di monitoraggio di versante e di canale per varie strutture geotecniche e per la gestione dei rischi da frana; la previsione e la modellazione di colate detritiche; la gestione dei rischi valanghivi e la loro correlata interazione sia con i disturbi naturali e antropici, sia con la gestione selvicolturale dei boschi di protezione.

- Il rischio sismico. Le attività in questo ambito riguardano, ma non sono limitate a, gli studi geologici, sismologici, sperimentali e numerici della sorgente sismica; il monitoraggio tramite reti diffuse per la valutazione sperimentale degli effetti di sito, la microzonazione sismica, la sismologia osservazionale e l'accoppiamento terreno-struttura; l'identificazione e digitalizzazione di tassonomie del costruito; l'analisi di vulnerabilità di strutture ed infrastrutture e il monitoraggio puntuale e diffuso; l'analisi di rischio sismico di classi di strutture o intere aree urbanizzate con integrazione di telerilevamento e intelligenza artificiale; l'analisi di rischio sismico di sistemi infrastrutturali e lifelines; la valutazione di strategie e soluzioni di mitigazione del rischio sismico a livello territoriale, di rete e di singola struttura/infrastruttura, e i metodi per la prioritizzazione.
- Il rischio chimico, ambientale e industriale. Le attività in questo ambito riguardano, ma non sono limitate a, le metodologie e approcci modellistici per l'analisi dei rischi negli impianti RIR; l'analisi multirischio dei fenomeni NaTech e per bioraffinerie, idrogeno blu e green, nuovi vettori energetici; lo sviluppo di metodologie per la previsione e di sistemi di prevenzione; la caratterizzazione chimica degli inquinanti; l'analisi del rischio in impianti di trattamento di rifiuti e modellazione delle conseguenze di incendi e dispersione di inquinanti; i trattamenti dei rifiuti speciali e tecniche di decontaminazione degli ecosistemi; l'analisi di rischio conseguenti alla diffusione di inquinanti in aria acqua e suolo; le problematiche connesse alla salute della popolazione.
- Il rischio di incendi boschivi. Le attività in questo ambito riguardano, ma non sono limitate a, la mappatura degli incendi attraverso immagini satellitari; la simulazione della propagazione degli incendi per l'aggiornamento di piani antincendio; la mappatura delle specie arboree basata su immagini satellitari e Machine Learning; gli scenari di rischio in zone costruite; lo studio e sviluppo di modelli sostenibili di gestione integrata degli incendi, includendo l'analisi di possibili scenari futuri, compresi i cambiamenti climatici e le politiche generali; l'identificazione di innovazioni a livello tecnologico, sociale, sanitario/di sicurezza, amministrativo, ecologico ed economico.

Vengono inoltre trattati trasversalmente i temi relativi a:

- Gli aspetti psicosociali e di comunicazione, che in particolare si sviluppano secondo linee di attività inerenti il supporto agli interventi della Protezione Civile con competenze psicologiche specifiche in fase di emergenza e post emergenza; la formazione degli operatori che lavorano in emergenza per renderli più efficaci nell'intervento; gli interventi di prevenzione primaria nei luoghi di lavoro e nelle scuole attraverso una psicoeducazione mirata; la valutazione di sintomi, condizioni subcliniche e cliniche emergenti nei singoli e nelle popolazioni, in seguito all'esposizione a fattori di rischio e/o pericolo individuale, sociale, ambientale, con attuazione di interventi nel breve e nel lungo termine; gli interventi focali sul post traumatic stress disorder (PTSD).
- La valutazione degli impatti e delle conseguenze economiche. In questo campo le attività comprendono la stima degli effetti socio-economici dei disastri naturali; il ruolo delle politiche, anche fiscali, finalizzate a favorire l'adattamento al cambiamento climatico; l'analisi delle misure utili al contenimento del danno economico; i modelli AHP e i metodi di supporto alle decisioni multicriterio per la prioritizzazione di interventi di mitigazione, applicati ad aree soggette a rischio idrogeologico, sismico, e ad altri rischi; la valutazione della disponibilità della popolazione a pagare per ridurre il rischio; la riduzione dell'impronta d'acqua nei prodotti e nei processi, ai fini di controllare l'aumento del consumo globale e favorire l'adattamento al cambiamento climatico.



dc66e162



- I rischi collegati al patrimonio culturale. In questo campo le attività comprendono lo sviluppo di strumenti e metodologie per l'acquisizione della conoscenza; la digitalizzazione ad altissima definizione, includendo il rilievo, il building information modelling, la costruzione di digital twins; le indagini in sito e le tecniche di monitoraggio terrestre, interferometria satellitare e rilievo con droni; data analysis mediante tecniche di intelligenza artificiale; la modellazione ed analisi materica e strutturale; la gestione e archiviazione avanzata dei dati per la visualizzazione e l'elaborazione immersiva; l'identificazione di strategie di conservazione e valorizzazione dei beni culturali; le valutazioni di esposizione e di rischio nei confronti dei rischi naturali (alluvioni, terremoti, frane, incendi), alcuni dei quali esacerbati dai cambiamenti climatici in corso, e antropici (turismo di massa, spopolamento, conflitti, etc.).

Saranno inoltre ricomprese le attività inerenti qualsiasi altro rischio, prediligendo lo sviluppo di metodologie per l'analisi multirischio, implicando l'analisi di eventi che si verificano contemporaneamente o che si susseguono a breve, che possono essere indipendenti, oppure dipendenti l'uno dall'altro o causati dallo stesso evento scatenante (cascading events), sviluppate attraverso approcci interdisciplinari. Si prevedono, infine, oltre ad attività formative specifiche per il personale degli enti pubblici, lo sviluppo di attività divulgazione e disseminazione delle buone pratiche di protezione dai rischi presso un pubblico ampio (istituti scolastici del territorio, popolazione generale, etc), in ottica di miglioramento della consapevolezza e prevenzione non strutturale.

Art. 3 - Modalità operative

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 2, si promuove:

- 1) L'Istituzione del "Tavolo tecnico di supporto alle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, e alla gestione delle emergenze in territorio Veneto", d'ora in poi "Tavolo Tecnico" al quale parteciperanno esperti della Regione e dell'Università. All'atto di insediamento del "Tavolo Tecnico" saranno nominati i due referenti generali dell'Accordo Quadro e del "Tavolo Tecnico" stesso, per la Regione e per l'Università, rispettivamente dal Presidente della Regione e dal Rettore/Rettrice dell'Università. Le attività che il Tavolo Tecnico svolge sono elencate di seguito:
 - a. Il "Tavolo Tecnico" definisce per ciascuna amministrazione, nell'ambito delle proprie attività istituzionali e competenze, ambiti ed attività di studio e ricerca, valutazione, monitoraggio, formazione e comunicazione, e supporto alla gestione di situazioni emergenziali. Costituisce momento di confronto, di condivisione e di concertazione per tutte le azioni che ciascuna Parte si impegna a realizzare.
 - b. Il "Tavolo Tecnico" individua i prodotti di interesse applicativo per l'amministrazione pubblica, nei campi della previsione e prevenzione, e di aiuto alla gestione delle emergenze, in particolar modo a scala territoriale (Regione Veneto e nord-est), che è di comune interesse sviluppare.
 - c. Il "Tavolo Tecnico" è coordinato dalla Regione del Veneto e si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale, predisporre i verbali delle singole sedute e una relazione annuale delle attività svolte in merito ai diversi aspetti citati in premessa e indicati in Art. 2.
 - d. Il "Tavolo Tecnico" individua canali di finanziamento, a livello regionale, nazionale o internazionale, utili a supportare il funzionamento del Tavolo stesso e le attività progettuali di cui all'art. 3 comma 2.
 - e. Il "Tavolo Tecnico" verifica periodicamente lo stato di attuazione del presente Accordo Quadro e dei progetti di cui all'Art. 3 comma 2, ed i risultati raggiunti.
 - f. Ognuna delle Parti può richiedere la convocazione del "Tavolo Tecnico" anche per la trattazione di argomenti specifici, e in particolare anche in situazioni di emergenza.



dc66e162



- g. Il “Tavolo Tecnico” può rilasciare pareri non vincolanti su specifici quesiti posti dalla Regione.
- h. Il “Tavolo Tecnico” si avvale di gruppi di lavoro, relativi ai rischi indicati in art. 2 o intersettoriali, appositamente costituiti per lo sviluppo delle iniziative necessarie all’attuazione degli obiettivi di cui in premessa e all’art. 2.
- i. Ove ritenuto opportuno, in considerazione di specifiche tematiche da trattare, la partecipazione al “Tavolo Tecnico” potrà essere aperta ad ulteriori esperti derivanti dal mondo imprenditoriale, professionale, accademico-scientifico e degli enti e delle associazioni operanti nel territorio, salvo quanto previsto dal successivo art. 4.

Al fine di garantire l’operatività dei gruppi di lavoro e il loro stretto collegamento al Tavolo Tecnico, i referenti del Tavolo di Regione e Università potranno individuare, di concerto, un referente di ciascun settore specifico, per i rischi elencati all’art. 2, per ciascuno dei due enti, tra le strutture operative e le direzioni della Regione, e tra i Dipartimenti e i Centri dell’Università. Qualora il Tavolo Tecnico ravvisi la necessità di dotarsi di un regolamento per il proprio funzionamento, potrà farlo e lo stesso sarà oggetto di delibera da parte dei corrispondenti organi.

- 2) Sviluppo di iniziative (“progetti”) necessarie all’attuazione degli obiettivi di cui in premessa e all’Art. 2 con le seguenti finalità:
 - a. di studio e ricerca, valutazione e monitoraggio, su specifici temi connessi ai rischi naturali ed antropici;
 - b. di formazione, comunicazione e divulgazione su specifici temi connessi ai rischi naturali ed antropici;
 - c. di realizzazione di piattaforme per la previsione e gestione dei rischi naturali ed antropici;
 - d. di stesura di linee guida operative per l’implementazione ed utilizzo di sistemi di monitoraggio e gestione dei rischi naturali ed antropici;
 - e. di supporto alla Regione nella gestione delle fasi emergenziali;
 - f. realizzative di qualsiasi altra attività definita come prioritaria dal Tavolo Tecnico.

I costi derivanti dallo sviluppo di progetti specifici, i cui contenuti e obiettivi saranno di volta in volta concordati tra Università e Regione, saranno coperti dalla Regione mediante specifiche convenzioni attuative, secondo quanto previsto all’Art. 5. Tali costi potranno prevedere la parziale o totale copertura anche di spese relative all’attivazione di borse di studio e ricerca, assegni di ricerca, borse di dottorato su tematiche attinenti al presente Accordo Quadro.

- 3) Le competenze gestionali e scientifiche, in capo alla Regione e all’Università, saranno inoltre finalizzate a individuare, a partire dalla scala territoriale in cui il Tavolo Tecnico stesso opera (Regione Veneto e nord-est), le possibilità e modalità per istituire un organismo di supporto anche alla scala nazionale, che di concerto con le altre istituzioni, con gli altri centri di competenza, con il Consorzio Italiano per la Ricerca sulla Riduzione dei Rischi – CI3R, e con la/le strutture che emergeranno, come prodotti del partenariato esteso 3 – PE3 RETURN citato in premessa, operi in ottica multi-rischio sia nelle fasi di monitoraggio, studio ed analisi in “tempo di pace”, sia a supporto della previsione dei rischi e durante le fasi emergenziali. Il “Tavolo tecnico di supporto alle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi e alla gestione delle emergenze in territorio Veneto” descritto si propone quindi come un modello già operativo alla scala territoriale, attivo e modulabile alla scala nazionale, e predisposto al lavoro in rete con strutture esistenti e quelle che saranno costituite nel prossimo futuro.



dc66e162



I dipartimenti prioritariamente coinvolti nella costituzione del Tavolo Tecnico sono il Dipartimento di Geoscienze (GEO), il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TESAF), il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (ICEA), il Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII), il Dipartimento di Scienze Chimiche (DISC), il Dipartimento di Biologia (DIBIO), il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica (DSCTV), il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (DSEA), i dipartimenti di area psicologica, rispettivamente il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione e quello di Psicologia Generale (DPSS e DPG), altri dipartimenti coinvolti nella World Class Research Infrastructure dedicata al tema del rischio dei Beni Culturali (SYCURI), ed infine il Centro Interdipartimentale di Idrologia D. Tonini, il Centro Interdipartimentale di Ricerca in Geomatica (CIRGEO), ed il Centro Studi sugli Impatti dei cambiamenti climatici (CRITICAL). Nel corso delle attività qualsiasi altro Dipartimento o Centro dell'Università, con competenze specifiche nei campi dei rischi naturali e antropici, potranno essere coinvolti in progetti specifici avviati nell'ambito di questo Accordo Quadro e delle relative Convenzioni attuative.

Art. 4 – Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 2. In particolare, la Regione del Veneto si impegna a:

- a. coordinare le attività del “Tavolo Tecnico”;
- b. pubblicizzare mediante i propri canali informativi le iniziative sviluppate nell'ambito del “Tavolo Tecnico”;
- c. coordinare l'attività ricognitiva sulle possibilità di accesso ad eventuali Fondi Europei;
- d. individuare eventuali iniziative normative e/o regolamentari utili ai fini delle attività descritte;
- e. utilizzare i risultati del lavoro del “Tavolo Tecnico” per iniziative di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, per la gestione delle emergenze e il loro superamento, e per eventuali attività regolatorie sui temi previsti dal presente Accordo Quadro.

L'Università degli Studi di Padova si impegna a:

- a. partecipare attivamente alle attività del “Tavolo Tecnico”;
- b. mettere a disposizione le proprie conoscenze e competenze per individuare ambiti di sviluppo per le attività di studio e ricerca, valutazione e monitoraggio nei campi dei rischi naturali e antropici, e per la realizzazione di prodotti di interesse applicativo nei campi della previsione, prevenzione e gestione delle emergenze;
- c. elaborare piani di formazione e comunicazione sui temi dei rischi naturali e antropici;
- d. sviluppare le attività di cui ai punti b. e c., ovverosia all'art. 3 comma 2, mediante copertura dei costi da parte della Regione con specifiche convenzioni attuative;
- e. rilasciare pareri non vincolanti su specifici quesiti posti dalla Regione e a partecipare ad attività di individuazione di best practices internazionali e nazionali, modelli, disposizioni normative, etc. utili all'avanzamento delle conoscenze e delle competenze in Regione.

Eventuali ulteriori attività di studio, analisi e di ricerca verranno stabilite e concordate dalla Regione e dall'Università in un secondo momento attraverso documenti specifici ed integrativi del presente Accordo Quadro.



dc66e162



Art. 5 – Oneri economici

Il presente Accordo Quadro non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Università e della Regione. Gli eventuali costi gestionali connessi alle attività del Tavolo Tecnico sono a carico della Regione. La Regione si riserva di finanziare eventuali progetti che saranno elaborati nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, mediante specifiche convenzioni attuative, a titolo di ristoro delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività ivi previste.

Art. 6 – Durata dell'Accordo

Il presente Accordo avrà la durata di 5 anni a partire dalla data di stipula del contratto, potrà rinnovarsi per pari durata mediante accordo scritto tra le parti.

Art. 7 – Collaborazioni con terzi

La Regione e l'Università potranno concordare di approfondire temi, studi e progetti di comune interesse, con altre Università e/o Enti Pubblici, ove si evidenzino specifiche competenze di livello elevato, complementari a quelle delle Parti, previo accordo con le medesime e nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del presente Accordo.

Art. 8 - Coperture assicurative e sicurezza

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda i lavoratori (ivi compresi gli studenti), così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e successivamente indicati nel presente articolo come "personale". Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

L'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente contratto, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08).

Sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente contratto, la Parte ospitante provvede alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto.

L'Università e la Regione, rispettivamente per il proprio personale, sono garanti della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.

La Parte ospitante è tenuta a fornire adeguate informazioni secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.



dc66e162



La Parte ospitante, sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente contratto, stabilirà se devono essere effettuati accertamenti sanitari per l'idoneità alla mansione specifica e se attivare la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza fisica, qualora l'attività comporti l'esposizione a radiazioni ionizzanti, garantendo gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, di cui si rende responsabile. I dati relativi vengono scambiati vicendevolmente tra i competenti uffici delle Parti.

L'Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture della Regione sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.

La Regione analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

La Regione attiverà specifiche coperture assicurative aggiuntive per il personale universitario, ivi compresi gli studenti, impegnati nell'ambito del presente Accordo nel contesto di condizioni emergenziali. L'università si impegna a comunicare alla Regione l'elenco del personale universitario e degli studenti che stanno conducendo attività, ai fini del presente Accordo, presenti in siti per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Art.9 – Riservatezza

Le Parti considerano riservate le attività oggetto del presente Accordo e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai propri rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti, concetti, idee metodi e/o dati tecnici di cui le Parti verranno a conoscenza nell'attuazione del presente Accordo che pertanto sono riservati (Informazioni Riservate).

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la più stretta riservatezza ed il massimo riserbo sulle informazioni riservate acquisite e ad utilizzare le medesime esclusivamente per lo scopo dell'attività oggetto dell'accordo.

L'obbligo di riservatezza sopra indicato non si applicherà alle Informazioni Riservate per le quali la parte ricevente possa dimostrare che:

- a) si tratta d'informazioni preventivamente qualificate come "non riservate" tra le Parti anche ai fini dei comunicati stampa o già di pubblico dominio, o divenute di pubblico dominio non a seguito di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte della parte ricevente, o note o comunque già a conoscenza della parte ricevente in data anteriore alla loro comunicazione o alla sottoscrizione del presente contratto;
- b) si tratta d'informazioni che la parte ricevente è tenuta a rivelare per disposizione di legge o di regolamento, per disposizione di qualsiasi autorità competente in materia purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità,
- c) si tratta d'informazioni che la parte ricevente ha ottenuto legittimamente da terzi senza obbligo di riservatezza,
- d) si tratta di Informazioni che la parte ricevente è in grado di dimostrare con idonea documentazione essere già nel suo legittimo possesso prima che venissero fornite dall'altra Parte,
- e) si tratta di informazioni sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della parte ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte.

Art. 10 – Risultati e pubblicazioni

I risultati ottenuti nell'ambito dell'Accordo in oggetto sono di proprietà delle Parti, che li possono utilizzare in conformità alla vigente normativa in materia di divulgazione dei dati.



dc66e162



I risultati delle sperimentazioni ed analisi saranno di proprietà di entrambe le parti contraenti. La pubblicazione e la diffusione dei risultati potranno avvenire da parte della Regione o da parte dell'Università con l'indicazione dei soggetti che hanno condotto la ricerca e di quelli che hanno finanziato la stessa.

Nel caso di raggiungimento di risultati brevettabili l'eventuale brevetto dei risultati sarà oggetto di specifico accordo fra le parti, nel rispetto della normativa, anche universitaria, vigente in materia. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.

Art. 11 – Privacy

Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti (www.unipd.it/privacy e [www.....\(ente\)/privacy.it](http://www.....(ente)/privacy.it)).

Qualora nell'ambito degli eventuali accordi specifici o comunque delle iniziative intraprese dal tavolo tecnico si renda necessario un trattamento di dati personali ulteriore rispetto a quello sopra disciplinato, le Parti provvederanno agli eventuali adempimenti in materia necessari ai sensi della normativa vigente.

Art. 12 – Responsabilità

Ciascuna delle Parti provvede, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi di legge in relazione all'organizzazione e allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo quadro. Ciascuna Parte è esonerata da qualsiasi forma di responsabilità civile per danni subiti da terzi nonché dal personale e dai beni dell'altra Parte ovvero dal personale o dai beni di terzi affidati a quest'ultima.

Le Parti sono consapevoli che le attività oggetto della collaborazione e i risultati eventualmente realizzati o comunque conseguiti hanno natura tipicamente scientifico-sperimentale e vengono pertanto forniti da una parte all'altra senza alcuna garanzia esplicita o implicita, inclusa la garanzia di idoneità per un particolare scopo. Qualora una parte, nei termini in cui ciò sia consentito ai sensi del presente accordo o degli accordi da questo derivanti o a questo collegati, intenda utilizzare, direttamente o indirettamente, i risultati o parte di essi, la parte medesima dovrà intendersi come unica responsabile degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo derivanti dalle attività connesse all'utilizzazione propria o di terzi dei suddetti risultati, senza che alcuna pretesa possa essere avanzata nei confronti dell'altra parte.

Art. 13 – Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo quadro. Tutte le controversie che dovessero eventualmente sorgere durante e in dipendenza dal presente Protocollo e che non trovino composizione in via bonaria, sono devolute in via esclusiva al Tribunale Amministrativo del Veneto.

Art. 14 – Sottoscrizione

In attuazione dell'art. 15, comma 2-bis della legge 241/1990 il presente Accordo quadro viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..

Art. 15 - Registrazione e spese

Il presente Accordo è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione. L'Università provvederà in maniera virtuale all'assolvimento dell'imposta di bollo con oneri ripartiti equamente tra le Parti (autorizzazione all'Università rilasciata dall'intendenza di finanza di Padova il 20/02/91 prot. N. 4443/91/T2).



dc66e162



Art. 16 – Codice Etico e di Comportamento

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno osservati, rispettivamente, il Codice etico e il Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Padova e il Codice di comportamento adottati dalla Regione.

Art. 17 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti della Regione e dell'Università di Padova applicabili in materia.

per Regione del Veneto

Il Presidente o suo delegato
Firmato digitalmente

per Università degli Studi di Padova

La Rettrice
Firmato digitalmente
Prof.ssa Daniela Mapelli



dc66e162

